

TI_GERICHTE 52.2002.96 vom 9. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.96

FR: TI_GERICHTE 52.2002.96 du 9 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.96 del 9 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 10

LALPS; 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. Il permesso di dimora è sempre di durata limitata; la prima volta non supererà, di regola, un anno. Esso può essere condizionale (art. 5 cpv. 1 LDDS). Il permesso di dimora perde ogni validità alla sua scadenza, quando non sia stato prorogato (art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS). Il permesso di domicilio è di durata illimitata. Esso non può essere condizionale e la sua concessione è vincolata, di regola, al possesso di un documento di legittimazione nazionale riconosciuto e valevole (art. 6 LDDS). 2.2. Alla domanda intesa ad ottenere un permesso, lo straniero deve allegare i suoi documenti di legittimazione (art. 3 cpv. 1 LDDS; 5 ODDS). La presentazione di un passaporto valido è richiesta per il rilascio o la proroga di un permesso nonché per la proroga del termine di controllo del permesso di domicilio. In virtù dell'accordo non pubblicato del 10 marzo 1960 concernente il passaggio della frontiera nel movimento delle persone tra la Svizzera e l'Italia, i cittadini italiani devono presentare un passaporto nazionale valido per regolare le loro condizioni di soggiorno nel nostro Paese. In determinate circostanze, le autorità cantonali possono accettare altri documenti d'identità. In tal caso, esigeranno il passaporto nazionale al più tardi al momento del primo rinnovo del permesso (v. Direttive UFDS ad 315.1., stato al 1° marzo 2001). 3. 3.1. In concreto, il 3 aprile 2000 l'URS ha invitato _____ a presentare il suo passaporto valido entro il 2 luglio successivo al fine di decidere la sua domanda di rilascio di un permesso di domicilio. Il termine è stato in seguito prorogato di un mese su richiesta dell'interessato, dopo che l'autorità lo aveva informato che il documento era un requisito essenziale per l'ottenimento del permesso richiesto. _____, malgrado diversi solleciti, non ha mai presentato un passaporto nazionale valido, condizione questa essenziale per il rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno in Svizzera. 3.2. Il ricorrente sostiene invero di aver postulato il rilascio di un nuovo passaporto, ma che le autorità italiane non hanno ancora evaso la sua richiesta per motivi burocratici. Egli invoca non meglio precisate pendenze in Italia. Sostiene che la domanda di rinnovo del suo passaporto era stata depositata a Roma e che in seguito era divenuto competente il questore di _____, ma i competenti uffici romani avevano inizialmente trasmesso gli atti ai colleghi di _____. Per di più, era stato necessario interpellare la Corte di Appello di _____ (v. doc. B). Gli argomenti addotti dall'insorgente per ottenere il rilascio del permesso richiesto non possono essere condivisi. Il suo passaporto è scaduto il 1° novembre 1999, ossia ben 2 anni e mezzo fa, ed è trascorso più di 1 anno e

mezzo dall'ultimo sollecito da parte dell'URS. Non va in particolare dimenticato che il 10 agosto 2000, il ricorrente aveva comunicato all'URS che la pratica di rinnovo del suo passaporto si trovava ormai nella fase finale e che era in grado di presentare tale documento verso la fine di quel mese o l'inizio di settembre. Date le circostanze, è quindi a giusta ragione che non è stato rilasciato il permesso di domicilio al ricorrente e non gli è stata rinnovata l'autorizzazione di soggiorno. Non spetta del resto alle autorità elvetiche indagare sui motivi per cui non è ancora stato rilasciato il passaporto nazionale valido all'interessato, mentre altri suoi concittadini residenti in Svizzera lo ottengono in tempi molto più brevi. Va infine rilevato che l'insorgente ha tutta la sua famiglia in Italia; il suo rientro in Patria è dunque esigibile. 4. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1, 3, 4, 5, 6, 12 e 16 LDDS; 5 ODDS; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm nonché i menzionati accordi italo-svizzeri; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, a Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.